

Il bollettino dell'Osservatorio sulla legalità
n. 12/2024

- 25 aprile 2024. Libertà e legalità
indissolubile binomio della democrazia.* p. 2
Giuseppe Acocella
- Tra idealismo e realpolitik: il dialogo
Europa- Russia di fronte alla crisi ucraina.* p. 3
Gaia Fristachi
- Ambiguità del diritto “umanitario universale”
e principio di legalità.* p. 6
Giuseppe Acocella
- Legalità e situazione carceraria in Italia.* p. 8
Mariangela Barletta
- PNRR e dintorni: ragioni e prospettive di rivoluzione anche di
governance.* p. 11
Carmine De Angelis
- Giovani, Sud e legalità: il decreto Caivano.* p. 13
Diego Forestieri
- La regolazione dell'intelligenza artificiale: nuove proposte e aspetti
critici.* p. 16
Francesco Cirillo

**25 aprile 2024. Libertà e legalità
indissolubile binomio della
democrazia.**

GIUSEPPE ACOCELLA

La Festa della Liberazione – giorno di celebrazione dell’unità nazionale rinnovata per tutti gli italiani – ricorda a tutti il fondamento della Repubblica democratica e costituzionale edificata sulla sconfitta dell’invasione straniera e della dittatura fascista che la sostenne insieme alla monarchia imbecille e traditrice. Fu la Resistenza armata – non va mai dimenticato – a rendere possibile la vittoria, grazie a tutte le forze le quali, nonostante le diverse visioni etico-politiche che le motivavano, combattendo fieramente e con grandi sacrifici, in nome dell’Italia libera poterono così dar vita alla Costituzione repubblicana.

L’aggressione - che ha insozzato la manifestazione del 25 Aprile a Milano ad opera di pochi facinorosi ignari del suo valore, a ad esso indifferenti, con la vile aggressione alla prode Brigata ebraica – è dunque assalto vigliacco e violento alle basi stesse della nostra Repubblica ad opera di violenti che poi invocano - sotto il nome straziato di Pace - il rifiuto a resistere all’oppressione e discettano di resa (di fronte ad Hamas o alla Russia, fa lo stesso). La eroica Brigata ebraica, partecipando alla Resistenza partigiana, dello schieramento che diede vita alla Repubblica democratica è parte incomprimibile ed inseparabile, radicando quella legalità che della libertà è valore inscindibile. Noi tutti - antifascisti e prima ancora antinazisti – saremo sempre in debito nei confronti

del popolo ebraico, il popolo dell’Olocausto che ha cambiato le sorti ed i destini della civiltà giuridica e politica, liquidando il totalitarismo nazifascista in nome della democrazia.

L’antisemitismo non è offesa soltanto al popolo ebraico, ma vulnus profondo alle basi della convivenza democratica. Il credito che l’Olocausto ha generato in tutta la civiltà democratica – che, a seguito del processo di Norimberga, ha potuto fondare su basi nuova una legalità non di forma ma di sostanza ed è nutrimento della nostra democrazia schierata inflessibilmente contro l’antisemitismo che ne è parte essenziale – resta l’obbligo morale fondativo della civiltà contemporanea. Restiamo in debito tutti verso la sofferenza del popolo della Shoah, così che solo così potremo evitare di ricadere nel tragico errore del totalitarismo (scandalosamente invocato dagli slogan inneggianti al nazismo, insieme all’antisionismo, dai manifestanti violenti del 25 aprile, per i quali quel giorno non ha significato, ma è solo una delle occasioni per manifestare le proprie avversioni).

La legalità fu inseparabile dalla lotta partigiana che ne rivendicò il nome e la verità come parte del binomio indissolubile della democrazia.

Tra idealismo e realpolitik: il dialogo Europa-Russia di fronte alla crisi ucraina.

GAIA FRISTACHI

Nel panorama geopolitico contemporaneo, il conflitto armato tra Russia e Ucraina costituisce una delle crisi più significative e complesse, con implicazioni che si estendono ben oltre i confini regionali. In questa cornice di tensione internazionale ed instabilità, l'Europa si trova ad affrontare una duplice sfida: da un lato, è chiamata ad agire come mediatore nello scontro e dall'altro, simultaneamente, intende sostenere l'Ucraina nel suo percorso verso la stabilità e l'indipendenza.

A partire dal 2022, quando il conflitto è scoppiato, l'Europa è stata impegnata in sforzi diplomatici per facilitare il dialogo e la negoziazione tra le parti coinvolte nella disputa, al fine di promuovere una risoluzione pacifica e duratura della crisi. Al contempo, l'Europa ha espresso un chiaro sostegno all'Ucraina nel suo diritto all'autodeterminazione e all'integrità territoriale, condannando le azioni aggressive della Russia e adottando misure coercitive – sanzioni incluse – per esercitare pressione sul governo russo.

Dall'inizio della guerra di aggressione da parte russa, l'UE ha impegnato complessivamente oltre 143 miliardi di euro al fine di sostenere politicamente ed economicamente la popolazione ucraina. Il mese scorso, inoltre, il Consiglio ha incrementato di ben cinque miliardi di euro il massimale finanziario globale del Fondo europeo per la pace, istituendo contestualmente un Fondo di

assistenza ad hoc per supportare militarmente l'Ucraina. Tuttavia, se da un lato l'impegno europeo – ribadito nuovamente in occasione del Consiglio europeo straordinario di aprile – si è concretizzato attraverso il riconoscimento all'Ucraina di assistenza umanitaria e protezione civile, nonché di prestiti, sovvenzioni e di altre misure commerciali, dall'altro lato i tredici pacchetti di sanzioni applicati alla Russia non sembrano aver sortito alcun effetto particolare rispetto ai destini della guerra in corso. Pertanto, questa duplice posizione dell'Europa riflette la complessità della situazione e la necessità di conciliare il perseguimento della pace con la tutela dei principi democratici e dei diritti umani.

Conseguentemente, dopo un decennio di tensioni e conflitti, l'Europa si trova di fronte alla complessa sfida di mantenere attivo il dialogo con la Russia, nonostante le crescenti difficoltà e le profonde divergenze politiche. La situazione è ulteriormente complicata dall'evolversi dei rapporti internazionali, con gli Stati Uniti d'America che riaffermano il proprio ruolo fondamentale nella politica globale.

Recentemente, l'amministrazione americana ha adottato una posizione più assertiva nei confronti di Mosca, ribadendo il proprio impegno per la difesa dei valori democratici e dei diritti umani e sostenendo attivamente gli sforzi europei nel ripristino di un confronto costruttivo con la Russia.

Tenuto conto degli interessi transatlantici e della necessità di mantenere l'unità tra gli alleati occidentali, l'UE avverte ancora più forte la necessità di ripristinare la propria leadership continentale e di avviare un dialogo coerente ed efficace con la Russia.

In questa cornice, si pone una questione centrale per le istituzioni europee: come realizzare questo obiettivo dinanzi ad una controparte che non rispetta i principi democratici e i diritti umani, quali imprescindibili cardini del sistema europeo?

Difatti, il principio della democrazia rappresenta un asse portante dell'integrazione europea, sottolineando la sacralità della partecipazione politica dei cittadini, la tutela dei diritti fondamentali e il primato della legge. In contrasto, la Russia è stata oggetto di critiche per violazioni dei diritti umani, restrizioni alla libertà di espressione e di stampa, e presunta interferenza negli affari interni di Stati sovrani. Per non parlare dell'esito prevedibile – per non dire scontato! – delle elezioni presidenziali russe di quest'anno, vinte da Putin a colpi di censura e attraverso la manipolazione delle pratiche elettorali, in contrasto con i principi fondamentali del voto democratico.

Tutto ciò crea una profonda contraddizione nel dialogo Europa-Russia, poiché la prima è chiamata a promuovere valori che la seconda non sembra condividere. Tuttavia, l'UE si trova in una posizione ambigua, costretta a bilanciare l'idealismo dei suoi valori con la necessità di affrontare la *realpolitik* delle relazioni internazionali; tuttavia, raggiungere tale equilibrio risulta attualmente una sfida non banale.

Alla luce della complessità della crisi ucraina e delle diverse posizioni ideologico-strategiche assunte dai vari Stati membri dell'Unione Europea nei confronti della Russia, emerge la necessità di adottare un approccio plurale e flessibile per affrontare la

situazione. In tal senso, una proposta che offra alternative e consenta un dialogo negoziale con la Russia potrebbe rivelarsi proficua, evitando di costringere Putin in una posizione di totale intransigenza e offrendogli un'apparente possibilità di scelta.

Nel contesto delle discussioni sia politiche che economiche svoltesi in merito alla crisi, emerge una chiara convergenza di vedute sulla necessità di ripristinare una piena collaborazione tra l'Unione Europea e la Russia. Si è rilevata una uniformità di intenti nell'affermare che le sanzioni, purtroppo divenute una determinante dell'acuirsi della crisi anziché una soluzione, risultano dannose sia sul piano politico che su quello economico, danneggiando tanto la Russia quanto l'Europa, soprattutto rispetto al tema degli approvvigionamenti (senza tuttavia dimenticare il pesante tributo che la guerra in Ucraina impone al paese stesso).

È palese che da questa guerra non derivi alcun vantaggio, né per le parti coinvolte nel conflitto né per i mediatori internazionali, tra i quali spicca non solo l'Unione Europea ma anche gli Stati Uniti e la Cina. Di conseguenza, appare necessario considerare un approccio che contempli una temporanea ritirata per consentire un progresso significativo verso una soluzione sostenibile del conflitto.

Un possibile approccio potrebbe includere la ricerca di punti di convergenza sugli interessi regionali, come la sicurezza e la stabilità, per avviare il dialogo con la Russia. Tuttavia, tale approccio solleva interrogativi sulla coerenza dell'UE nei confronti dei propri valori fondamentali e sulla sua credibilità come difensore dei diritti umani a livello

globale. In aggiunta a ciò, il ruolo degli Stati Uniti e la coesione transatlantica rivestono un'importanza cruciale nel plasmare il futuro delle relazioni internazionali e nell'ottenere una soluzione duratura al conflitto ancora in corso.

In questo intricato labirinto geopolitico, dove ogni passo è intriso di rischi e ambiguità, emerge una verità sorprendente: il coraggio di arretrare individualmente potrebbe essere il baluardo per avanzare collettivamente. Sebbene il terreno sia fittamente avvolto dall'ombra dell'incertezza, la luce di un'azione concertata potrebbe illuminare la strada verso un progresso condiviso, una via d'uscita dallo stallo che induce tutte le nazioni coinvolte a trattenere ancora il respiro nella ricerca di un futuro di pace.

Ambiguità del diritto “umanitario universale” e principio di legalità.

GIUSEPPE ACOCELLA

L'arresto nel mese di gennaio 2024, a L'Aquila, del cittadino palestinese Anan Yaesh, ha innestato un contenzioso significativo sulla presenza dei terroristi delle “Brigate dei martiri di Al-Aqsa” (ala militare del movimento palestinese Al Fatah), ed è stato seguito a marzo dello stesso anno dall'arresto di Ali Saji Ribhi Irar e di Mansour Doghmosh, confermando presenze non isolate ma organizzate in rete di terroristi intenzionati ad agire sul suolo italiano. Yaesh era stato arrestato una prima volta nel 2006 per atti violenti compiuti nella seconda Intifada palestinese, per la quale ha scontato una pena di quattro anni nelle carceri israeliane, e una seconda nel 2023 in Giordania, paese dal quale era poi arrivato in Italia a novembre 2023.

La vicenda ha assunto aspetti che direttamente investono il rispetto del principio di legalità, che sta alla base dell'ordinamento giuridico italiano, quando il Tribunale dell'Aquila è stato chiamato a valutare l'istanza di estradizione a carico di Anan Yaesh avanzata dallo Stato di Israele. L'istanza è stata giustamente respinta ad aprile – pur rimanendo attiva l'accusa di terrorismo nei confronti dei tre – per il timore che Anan Yaesh (che rimane in custodia anche a causa di un'altra ordinanza legata all'indagine sulle responsabilità del gruppo) possa subire, se estradato in Israele, trattamenti disumani o crudeli che violerebbero i diritti umani. Contro l'extradizione, oltre a numerosi gruppi filo-palestinesi,

si è schierata anche Amnesty International.

Il problema nasce però – una volta rifiutata l'extradizione – per il prosieguo dell'iter procedurale nei confronti dell'imputato di terrorismo da dichiarazioni dell'avvocato difensore, Flavio Rossi Albertini, il quale ha affermato, in nome di un non meglio precisato diritto universale umanitario, che il suo assistito si è ispirato ad un principio riconosciuto anche dall'ordinamento (?) del suo paese di origine che legittimerebbe la lotta armata e la messa in opera di atti violenti contro una occupazione giudicata soggettivamente ingiusta, fino al punto di paragonare tali atti a quelli dei partigiani italiani nei confronti dell'occupazione tedesca durante la seconda guerra mondiale.

Ovviamente una tale argomentazione scardinerebbe dalle fondamenta lo stesso principio di legalità, e di conseguenza l'ordinamento giuridico italiano, il medesimo che legittima il diritto alla difesa e il valore dell'attività e delle parole dell'avv. Rossi Albertini. E' stato chiarito infatti (a partire dalla “Formula Radbruch” e dalla legittimità del processo di Norimberga) che proprio la differenza tra la violazione perpetrata a danno di un ordinamento legittimo e quella invece rivolta a scardinare un ordinamento illegittimo come quello nazifascista fornisce una diversa collocazione al diritto di resistenza, anche di fronte ad un obbligo che si intende giuridico a cospetto di una illegalità manifesta (come insegnò il partigiano Passerin d'Entrèves nel secondo dopoguerra) rispetto ad una qualunque disobbedienza violenta rivendicata di fronte alle norme di un

ordinamento democratico. La legalità è infatti una difficile pratica che non si può assoggettare alle convenienze di schieramento, quali che esse siano, ma al fondamento cui deve la sua vigenza.

Legalità e situazione carceraria in Italia.

MARIANGELA BARLETTA

Il collegamento tra il discorso sulla tutela dei diritti umani dei detenuti nelle carceri italiane e quello sulla legalità è oggi particolarmente sentito ed evidente. Secondo i rapporti dell'associazione Antigone, infatti, il quadro della situazione nelle carceri italiane nel 2023 sembra essere questo: edifici fatiscenti, sovraffollamento e pessime condizioni di detenuti e personale.¹

Nello specifico, dal rapporto di fine anno emerge che il sistema penitenziario italiano ha urgente bisogno di una riforma legislativa, dato che la situazione attuale viola i più fondamentali diritti umani riconosciuti a livello normativo e giurisprudenziale sia in ambito costituzionale che internazionale. Tra questi il riferimento è, ad esempio: all'art. 27, comma 3, della Costituzione, il quale stabilisce che le pene devono rispettare la dignità delle persone ed essere volte alla rieducazione del condannato; e all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che obbliga gli Stati membri a adottare misure per prevenire qualsiasi forma di trattamento inumano e degradante, garantendo nel contempo che le condizioni di detenzione rispettino la dignità, la salute e il benessere degli individui. Giova ricordare che, rispetto alla violazione dell'art. 3 della CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già condannato

l'Italia per il mal funzionamento del sistema penitenziario nazionale con la nota sentenza Torreggiani.²

Sul piano teorico, quindi, esiste chiaramente un fil rouge che lega i fondamenti del valore della dignità umana al principio secondo cui la pena deve sempre essere intesa come mezzo e mai come fine.

Sul piano concreto, tuttavia, l'esame delle attuali condizioni carcerarie evidenzia una realtà drammatica, in contrasto e lontana dai valori della legalità e del rispetto della dignità che dovrebbero contribuire a restituire alla società un uomo libero e capace di reintegrarsi nella società. Un individuo, cioè, che oltre ad uscire dal carcere riesca poi finalmente ad essere libero anche dalla condanna, per riprendere le parole di Hugo nel romanzo "I miserabili".

A questo proposito basti pensare al problema del sovraffollamento carcerario, il cui tasso ufficiale nel 2023 è stato del 117,2%, e che in alcuni istituti penitenziari come Brescia, Foggia, Como e Taranto è persino arrivato al 200%.

Di fronte a questi dati, ancora più preoccupante è il calo nel reclutamento del personale di polizia penitenziaria rispetto ai tassi di presenza (in media, infatti, si è registrato un agente di polizia ogni 1,7 detenuti nel 2022 e un agente di polizia ogni 1,9 detenuti nel 2023).³

Alla luce di quanto detto, risulta evidente che in una situazione in cui una struttura supera la propria capacità nominale e in cui il personale potrebbe non essere in grado di gestire i detenuti possa tradursi inevitabilmente in condizioni di vita

¹ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Report di fine anno 2023*, <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Microrapporto2023.pdf>

² Corte Edu, Sez II, 8 Gennaio 2013, *Torreggiani c. Italia*.

³ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Tredicesimo rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-operatori/>

difficili, aumentando il rischio di violenza, problemi igienici e danni alla salute sia fisica che mentale di chiunque si trovi negli istituti carcerari.

La questione, infatti, non riguarda solamente i detenuti, ma anche gli agenti di polizia penitenziaria, i quali, gravati da lunghi turni lavorativi e dalla mancanza di risorse, finiscono per essere esposti a stress emotivo e burnout che aumentano il potenziale di tensione e l'incapacità di gestire le situazioni.

La conseguenza più tragica di quanto detto è l'aumento del numero dei suicidi all'interno delle celle.

Dopo aver raggiunto un picco nel 2022, con ottantacinque suicidi accertati, e settanta nel 2023, anche il 2024 continua a registrare numeri allarmanti. Nei primi mesi di quest'anno, infatti, si stima che già almeno trenta persone si siano tolte la vita in carcere.⁴

La maggior parte di coloro che si sono suicidati o hanno tentato il suicidio erano donne, di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e di origine straniera. Questi dati mostrano che alcuni detenuti potrebbero dover affrontare gravi vulnerabilità, fragilità e disagio psicologico negli istituti di pena. Tuttavia, a causa delle scarse risorse e del basso tasso di personale responsabile del supporto e della rieducazione, queste persone non possono trovare lo spazio per essere ascoltate.

Negli ultimi anni sono stati fatti degli sforzi per migliorare la situazione, attraverso programmi di riforma

carceraria, investimenti nelle infrastrutture e un maggiore sostegno per la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti nella società.⁵

Eppure, nonostante questi sforzi, restano ancora sfide significative da affrontare.

La complessità delle dinamiche interne della vita carceraria, come la composizione eterogenea e multirazziale dei detenuti, spinge di fatti alla ricerca di trattamenti multidimensionali che tengano conto della diversità e della particolarità di ciascun individuo.

Pertanto, di fronte a queste circostanze, è possibile oggi immaginare realisticamente interventi e modifiche legislative che possano effettivamente migliorare la situazione delle carceri in Italia?

A ben vedere, si potrebbero prendere in considerazione diverse riforme per garantire il rispetto dei principi di legalità e dignità dei detenuti e del personale che lavora nelle carceri italiane. Ad esempio, per quanto riguarda il sovraffollamento carcerario, alcune di queste potrebbero includere l'introduzione di misure alternative alla detenzione per i reati minori, l'accelerazione dei processi giudiziari e l'investimento in programmi di reinserimento nella comunità per i detenuti non violenti. Per migliorare le condizioni di vita, sarebbero necessari investimenti nelle infrastrutture, compreso il rinnovamento delle carceri esistenti, l'aggiunta di strutture igienico-sanitarie adeguate e il miglioramento dell'accesso all'istruzione e alla formazione professionale. A riguardo,

⁴ ASSOCIAZIONE ANTIGONE, *Dossier sui suicidi in carcere nel 2023 e nei primi mesi del 2024*, <https://www.rapportoantigone.it/ventesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/nodo-alla-gola-emergenza-suicidi-in-carcere/>

⁵ Oltre alle modifiche apportate dalla L. 92/2014 alla precedente

Legge n. 354/1975, nota come "Legge sull'ordinamento penitenziario", si ricordano: il decreto-legge n. 78/2013 convertito in L. 94/2014, il decreto-legge 146/2013 c.d. "Svuota-carceri" convertito con L. 10/2014, i d.lgs. nn. 123 e 124/2018 e il d.lgs. n. 150/2022 c.d. "Riforma Cartabia".

sarebbe importante implementare programmi efficaci di riabilitazione e reinserimento per i detenuti, al fine di ridurre il tasso di recidiva e facilitare il loro ritorno alla società una volta liberi. Infine, per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria, sarebbe necessario garantire che questi operino in condizioni di lavoro sicure e soddisfacenti, comprendendo percorsi di formazione adeguata, supporto psicologico e la presenza di un numero sufficiente di personale in grado di gestire efficacemente le strutture carcerarie con un lavoro suddiviso.

Date le preoccupanti condizioni in cui sono costretti a vivere detenuti e polizia penitenziaria nelle carceri italiane, ad oggi la questione non sembra più procrastinabile. In proposito, l'attuale governo ha recentemente stanziato cinque milioni di euro per sostenere i detenuti e prevenire i suicidi. Tuttavia, ci sono ragioni per credere che ciò non sia sufficiente e che siano necessarie riforme di ampio respiro per consentire alle carceri di riprendere la loro vocazione costituzionale, garantendo un ambiente dignitoso basato sul rispetto della legalità e non sulla mera criminalizzazione dei comportamenti.

Pnrr e dintorni: ragioni e prospettive di rivoluzione anche di governance.

CARMINE DE ANGELIS

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non deve essere visto soltanto come un complesso di risorse ma anche come un delicato programma che coinvolge con i suoi istituti, le sue scadenze e le procedure alcuni organi dello Stato. Fornendo linee di indirizzo, monitorando l'andamento della spesa dei singoli progetti ammessi si insinua nel complesso delle strutture amministrative. Non solo un piano finanziario (per lo più a debito) ma un vero e proprio modello di governance dello Stato.

A partire dal governo Draghi con il decreto-legge 77 del 2021, e i successivi decreti nel governo Meloni (dal decreto 13/2023 al decreto-legge n. 19 del 2024), si è dato corpo ad un complesso di riforme, allocazione e avanzamento di investimenti che ha coinvolto non solo lo Stato centrale ma soprattutto gli enti territoriali. La nuova governance immaginata, tuttavia, stabilisce obblighi e impegni presi dai soggetti attuatori, rendendo possibile anche l'attivazione di poteri sostitutivi del Governo in materie plurime, disarticolando l'assetto funzionale dello Stato.

Poteri, quindi, diversificati in base non più alle materie oggetto di dislocazione costituzionale ma in relazione alla ammissione dei soggetti attuatori. Al centro di questo processo di monitoraggio non vi sono più le autonomie locali ma l'Unità di razionalizzazione del dipartimento affari giuridici della presidenza del consiglio, ribaltando il centripetismo del

regionalismo italiano in materia di dislocazione dei fondi europei (vedi fondi FSE e POR).

Va, pertanto, sottolineato che il PNRR oltre alle ingenti risorse degli investimenti previsti per l'Italia pari a 221,1 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, rappresenta, soprattutto, un nuovo modello di ristrutturazione dei rapporti tra soggetti costitutivi della Repubblica e tra organi costituzionali dello Stato. Un complesso di risorse economiche che non si occupa soltanto di fondi ma soprattutto di riforme. Sei missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) che incidono anche sugli ordinamenti dell'amministrazione, della giustizia, della concorrenza e della semplificazione amministrativa.

La nuova governance sviluppata ha avuto già nell'ondata pandemica una forte avvisaglia in termini di riequilibrio dei poteri e di riassetto delle istituzioni: centralità del governo, abuso di decreto, esplosione di fonti secondarie a valore performante, conflittualità Stato e regioni. Quando inciderà la governance del PNRR non solo nell'implementazione e nel grado di coinvolgimento dei soggetti attuatori quanto sugli organi di indirizzo politico della nostra forma di governo?

Infatti, è indubbio che la definizione del PNRR non miri soltanto a fornire un piano complessivo di risorse quanto una vera e propria trama di atti normativi consustanziali all'essenza stessa dei processi legali e democratici.

Così come la matrice d'azione delle

diverse misure ha acuito la divaricazione ormai più che trentennale tra Parlamento e Governo, esaltando la centralità dell'esecutivo. Il metodo di elaborazione del PNRR ha acuito l'abbandono della centralità e del ruolo svolto dal Parlamento ed ha esaltato la funzione attiva Del Consiglio dei ministri, sia nella fase programmatica che di monitoraggio. La complessità e la stratificazione delle procedure, il richiamo a spezzoni del sistema delle fonti, una decretazione d'urgenza destinata a incidere su una varietà di discipline, con disposizioni di settore disseminati in numerosi e distinti atti, e interventi ripetuti, spesso sovrapposti o talora quasi immediatamente contraddetti da successive disposizioni, radicalizzano la spinta centrifuga e di "fuga dalle regole, marginalizzando in modo definitivo il ruolo del Parlamento. La forma legale del nostro ordinamento e il disegno costituzionale delle relazioni intragovernative così come lo stesso rapporto Stato e autonomie locali subiscono notevoli compressioni in grado di implementare il fenomeno del disordine regolativo e sganciarsi dalla complessità delle domande sociali, derivanti dal crescente numero di interessi pubblici da tutelare.

Il piano di resilienza da occasione storica da un punto di vista economico e di riscatto post pandemico potrebbe costituire il decisivo abbandono della forma legale parlamentare e ribadire la torsione governativa.

Giovani, Sud e legalità: il decreto Caivano

DIEGO FORESTIERI

I giovani che vivono in condizioni di povertà assoluta, secondo i dati ISTAT, sono più del 13%, ovvero 1 milione e 337 mila persone che non hanno le risorse minime necessarie per condurre una vita normale. Con la pandemia, poi, le differenze di opportunità tra minori che vivono in famiglie con difficoltà economiche e bassi livelli di istruzione rispetto ai coetanei benestanti si sono amplificate, come dimostra il report Covid-19 e Adolescenza (lo studio è stato realizzato dal gruppo di esperti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza).

Secondo il consuntivo della Direzione centrale della polizia criminale, c'è, inoltre, un boom di reati che coinvolgono i minorenni nel 2022 in era post-pandemia. Difatti, confrontando i primi dieci mesi dell'anno del 2019 (nel periodo pre-pandemico) con quelli del 2022 si registra un aumento del 14,3% dei minori denunciati e arrestati, con punte che riguardano alcuni tipi di reati: attentati +53,8%, omicidi volontari +35,3% (17 in valore assoluto nel 2019, 23 nel 2022), tentati omicidi +65,1%, +33,8% lesioni, +50% percosse, +75,3% rapine (+91,2% per quelle in pubblica via).

C'è poi il dato preoccupante delle baby gang, secondo il report *Le Gang Giovanili in Italia*, sviluppato dalla collaborazione tra *Transcrime*, il Centro di Ricerca Interuniversitario Università Cattolica del Sacro Cuore, con il Servizio Analisi Criminale del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, che ha analizzato il fenomeno delle baby gang composte mediamente da meno di 10 individui, prevalentemente italiani, maschi, con una età compresa tra i 15 e i 17 anni: «I reati commessi sono in prevalenza reati violenti quali risse, percosse e lesioni, atti di bullismo, disturbo della quiete pubblica e atti vandalici. Per quanto riguarda i reati appropriativi, quelli prevalenti sono furti e rapine in pubblica via. Le vittime più frequenti delle gang sono i coetanei tra i 14 e i 18 anni».

Inoltre, secondo l'Osservatorio sulla povertà educativa, curato in collaborazione tra Con i Bambini - impresa sociale e Fondazione Openpolis nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: «la presenza di forti reti sociali e di comunità è un argine alla povertà educativa e ai rischi che attraversano i più giovani». E: «Le cosiddette “devianze” non hanno ovviamente una sola causa. Si tratta di un fenomeno multifattoriale, che può avere molte radici. Una di queste è sicuramente un contesto di deprivazione sociale, che espone soprattutto ragazze e ragazzi che vivono in territori difficili e in famiglie segnate da forte disagio economico. Ma non è l'unica causa: uno dei profili di “giovani a rischio” individuati dalla letteratura sul tema è infatti quello dei cosiddetti “ragazzi senza problemi”. Adolescenti provenienti da famiglie di ceto medio e medio-alto, del tutto alieni a situazioni di disagio economico. Ma allora cos'è che accomuna situazioni tanto diverse? La radice comune [...] si ritrova spesso nella fragilità dei legami sociali e

familiari. In questo senso, si capisce come il ruolo della comunità educante sul territorio costituisca un fattore cruciale nel contenere questi fenomeni. Fenomeni che si alimentano proprio nella carenza di senso di comunità, di rispetto verso sé stessi e gli altri, di modelli educativi».

Facendo riferimento ad alcuni dati statistici, quali ad esempio: l'Archivio Unico degli Indicatori Regionali dell'ISTAT e i dati sulla distribuzione del reddito di Banca d'Italia per gli ultimi decenni, si evidenzia come in particolare in territori a cosiddetta "legalità debole" (La Spina, 2016), quali sono le regioni meridionali, la correlazione fra criminalità e povertà è particolarmente significativa, anche in relazione alle nuove generazioni. Ciò significa che alla mancanza di prospettive (disoccupazione giovanile, inoccupazione mentale e scarsità di accesso agli studi superiori relativa alla disoccupazione intellettuale con i cosiddetti NEET- *Not in Education, Employment or Training*) si associa significativamente la propensione degli adolescenti a delinquere (criminalità minorile).

Un caso specifico nel rapporto fra giovani e legalità/illegalità è l'area partenopea, proprio perché la città di Napoli rappresenta un condensato unico: «L'indice medio di criminalità violenta (periodo 2004-2021) vede l'area metropolitana napoletana addensata da reati maggiormente gravi compiuti da minorenni; l'indice delle rapine realizzate da minori così come gli arresti di minori è il più alto del paese; il numero di minori denunciati per reati associativi

è il più alto; la presenza di gang giovanili ascrivibili ad attività mafiose (estorsioni, droga) vede Napoli primeggiare; il numero di minori arrestati per reati con l'uso di armi è il maggiore. Insomma, indicatori di una qualità grave della devianza minorile sono autoevidenti».⁶

In questo contesto si inserisce il Decreto Caivano. Difatti, il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la legge 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" cosiddetto decreto Caivano appunto, una misura che prende le mosse dagli episodi di cronaca avvenuti in un territorio "legalità debole" e «mira a reprimere i violenti fenomeni delle baby gang e l'abbandono scolastico, introducendo un inasprimento delle sanzioni nei casi di spaccio e l'arresto in flagranza. Tra le novità introdotte dal Decreto troviamo il cosiddetto daspo urbano, che vieta l'accesso dei minori di almeno quattordici anni ad alcune aree particolari della città. In base al provvedimento, la notifica del divieto verrà fatta ai genitori e a chi eserciterà la potestà genitoriale. La comunicazione verrà inoltre trasmessa al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. La pena massima del divieto di rientro nei comuni da cui si è stati allontanati aumenta di un anno, mentre passa da nove anni a sei il limite temporale per la custodia cautelare, che riguarda sia gli indagati sia gli imputati minorenni. Ulteriori modifiche apportate dal provvedimento legislativo interessano le pene di durata non

⁶ Così M. Valentini nella sua Introduzione a Di Gennaro G., Iavarone M. L., *Ragazzi che sparano. Viaggio nella devianza*

grave minorile, Franco Angeli, Milano, 2023, p. 15.

superiore ai cinque anni, durante le cui indagini il Pubblico Ministero potrà optare per un percorso rieducativo o la messa in prova da uno a sei mesi. Aumenta inoltre da tre a quattro anni la pena nel caso di porto non giustificato di armi o di strumenti atti ad offendere, mentre la soglia edittale per il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti sarà compresa da un minimo di un anno ad un massimo di cinque. Nei casi di associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie su richiesta del Pubblico Ministero potrà revocare la patria potestà dei genitori. Per determinati soggetti di età superiore ai quattordici anni il Questore potrà proporre all'Autorità giudiziaria il divieto dell'utilizzo o il possesso di telefoni cellulari o altri dispositivi per le comunicazioni, qualora possano servire per condividere le condotte contestate. Infine, per evitare l'abbandono scolastico, le famiglie saranno ritenute responsabili per le assenze ingiustificate. Oltre a rischiare fino a due anni di reclusione, è prevista la revoca dell'assegno di inclusione».⁷

C'è, dunque, un reale problema di una subcultura dell'illegalità che caratterizza i processi di socializzazione dei minori appartenenti a famiglie disgregate, condizione di povertà culturale e degrado urbano. Proprio per questo, per contrastare le disuguaglianze e la devianza giovanile non è sufficiente il solo contrasto all'illegalità ma occorre promuovere le solide basi democratiche attraverso l'impegno di tutti a partire dalle istituzioni educative e sociali e una

valorizzazione di una cultura della legalità nelle nuove generazioni. Per ridurre le devianze, in particolare minorili è significativo così intervenire sul campo rafforzando le reti sociali per ridurre l'isolamento individuale di cui si alimentano anche fenomeni criminali. È, infatti, proprio nella carenza di reti sociali e familiari e nel progressivo allontanamento dai presidi educativi (fenomeni di dispersione e abbandono scolastico) che si creano le condizioni favorevoli per i comportamenti criminali o a rischio. Occorre valorizzare il ruolo della scuola e delle comunità educanti. A partire da un investimento educativo contro l'abbandono scolastico nel nostro paese: l'Italia resta oggi tra gli stati Ue dove la quota di giovani che lasciano la scuola è più elevata. Secondo le evidenze che emergono dal rapporto "Alla ricerca del tempo perduto - Un'analisi delle disuguaglianze nell'offerta di tempi e spazi educativi nella scuola italiana" di Save the Children la dispersione scolastica è al 12,7% e ci sono 15-29enni senza scuola, formazione o lavoro al 23,1% più che in ogni altro paese europeo. Bisogna poi rafforzare sul territorio la rete di centri e luoghi di aggregazione per bambini e ragazzi. Luoghi dove praticare sport, incontrare gli amici, studiare, partecipare a laboratori e attività al di fuori della scuola. Oltre a promuovere misure repressive come il decreto Caivano che pure sono utili al contrasto della devianza giovanile

⁷ Cfr. (<https://www.forensicnews.it/il-decreto-caivano-diventa-legge-tutte-le-novita-del-provvedimento>).

La regolazione dell'intelligenza artificiale: nuove proposte e aspetti critici

FRANCESCO CIRILLO

La grande questione della legalità dell'ambiente digitale si presenta oggi, dopo l'introduzione della normativa sulla protezione dei dati, del quadro regolatorio sulla cibersicurezza, e dopo l'approvazione del pacchetto sui servizi digitali (*Digital Services Act* e *Digital Markets Act*), in una declinazione specifica e problematica: il tentativo di regolare l'intelligenza artificiale.

Tra i tasselli più rilevanti della strategia digitale dell'Unione europea, infatti, spicca il regolamento sull'intelligenza artificiale in corso di approvazione (cd. *AI Act*), nel quadro di un più ampio ventaglio di iniziative rivolte sia alla regolazione che alla promozione dell'innovazione tecnologica in questo ambito. La proposta in parte può descriversi come una *species* della normativa generale sui dati (personali), e in parte mostra peculiarità tali e un perimetro applicativo che richiederanno, soprattutto all'esito della sua definizione e dell'entrata in vigore, una trattazione autonoma. L'*AI Act*, infatti, condivide con il GDPR molti dei principi fondamentali: *in primis*, la finalità generale di orientare, sin dalla progettazione, determinate tecnologie alla tutela dei diritti e dei valori fondamentali dell'UE, responsabilizzando gli *stakeholder* dell'innovazione e coinvolgendoli in una progressiva valutazione dei benefici e dei rischi dei nuovi sistemi di AI introdotti sul mercato (l'approccio *risk-*

based), nella ricerca di un progressivo bilanciamento by design tra valori e interessi in possibile collisione; per altro verso, se il GDPR è rivolto alle sole operazioni di trattamento dei dati (mediatamente o immediatamente) riferibili alle persone fisiche, l'*AI Act* si indirizza – non già a un tipo di tecnologia, ma – a possibili applicazioni distorsive e lesive dei diritti di una famiglia di tecnologie di trattamento dei dati (personali e non).

Allo stato, possiamo riferirci alla versione approvata dal Parlamento europeo il 13 marzo 2024 (A9-0188/2023), offrendo una sintesi dei soli profili essenziali (la proposta consta di 180 considerando, 113 articoli e 13 allegati). Il regolamento nel titolo I “circoscrive” – non senza margini di incertezza – l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni.

In relazione all'oggetto della regolazione, si esplicita l'obiettivo di «*migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione nonché promuovere l'innovazione*» (art. 1). E, così, sono stabilite regole armonizzate per l'immissione sul mercato dell'AI, divieti di talune pratiche, requisiti specifici per determinati sistemi (in particolare per quelli cd. “ad alto rischio” o con “finalità generali”), nonché un sistema di governance della vigilanza, un impianto

sanzionatorio e norme con finalità promozionali.

Quanto al perimetro applicativo, l'AI Act si rivolge ai fornitori che «*immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi di IA o immettono sul mercato modelli di IA per finalità generali nell'Unione*» (art. 3, § 2, n. 1), e così anche ai cd. *deployer* (gli utilizzatori professionali dei sistemi), ai fabbricanti di prodotti, ai rappresentanti dei fornitori, ecc.; restando esclusi, tra i vari, i sistemi «*specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici*» (n. 6), quelli il cui output sia destinato esclusivamente a «*scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale*» (n. 4), o – in modo significativo – le «*attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio*» (n. 8).

In relazione alle definizioni – che sono oltre sessanta – si può segnalare quella centrale di ‘sistema di IA’, descritto, all’esito di un percorso articolato e di alcune recenti revisioni, quale «*sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali*» (art. 3, § 1, n. 1). Inoltre, accanto alle definizioni riferibili ai destinatari e alle figure coinvolte nella governance dell'AI, si possono richiamare quelle del concetto stesso di rischio, di «*uso improprio ragionevolmente prevedibile*» di un

sistema, o quelle che classificano le tipologie di dati (di addestramento, di convalida, di prova, di *input*, biometrici, ecc.).

Di seguito, il regolamento individua nel titolo II le pratiche di AI illecite, ripartite in otto classi (art. 5, I, lett. *a-h*): saranno vietate le applicazioni che utilizzano tecniche subliminali volutamente manipolative con lo scopo o l'effetto di distorcere il comportamento di una persona (lett. *a*); quelle che sfruttano le vulnerabilità di una persona o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica (*b*); quelle destinate alla valutazione o la classificazione delle persone sulla base del comportamento sociale o di caratteristiche personali (il cd. *social scoring*) (*c*); con limitate eccezioni, i *software* di polizia predittiva, cioè, finalizzati a prevedere la probabilità che una persona commetta reati (*d*); le applicazioni che ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante *scraping* di immagini da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso (*e*); quelle mirate a inferire le emozioni di una persona sui luoghi di lavoro e di istruzione, tranne che per motivi medici o di sicurezza (*f*); da ultimo, i sistemi biometrici che traggano inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale e quelli operanti «“in tempo reale” in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto», salvo che per la ricerca mirata di vittime di sequestri personali, di tratta di esseri umani, di persone scomparse, ecc. (*g* e *h*). Il titolo III è destinato ai sistemi di AI «*ad alto rischio*», per i quali vengono

delineati requisiti specifici che mirano a garantire una minimizzazione degli effetti negativi e un'adeguata garanzia dei diritti potenzialmente intaccati. A tal fine, la normativa classifica determinate applicazioni come potenzialmente rischiose (*ex art. 6 e All. III*). In generale, in questa classificazione rientrano i sistemi destinati a essere utilizzati come componente di sicurezza di determinati prodotti digitali e, in aggiunta, ciò accade anche per i sistemi richiamati dall'allegato III: quelli biometrici (di identificazione, di riconoscimento delle emozioni, ecc.); i sistemi destinati alla sicurezza nella gestione e nel funzionamento delle infrastrutture digitali critiche; l'AI utilizzata per determinare l'accesso, l'ammissione o l'assegnazione dei cittadini agli istituti di formazione (o per orientare il processo di apprendimento, per valutarne gli esiti, per rilevare le condotte censurabili, ecc.); i sistemi destinati all'occupazione, alla gestione dei lavoratori e all'accesso al lavoro; quelli rivolti a servizi privati o pubblici essenziali (come i servizi assicurativi o l'assistenza sanitaria); le applicazioni rivolte a migrazione, asilo e gestione del controllo delle frontiere; o, ancora, i sistemi rivolti all'amministrazione della giustizia e processi democratici. In relazione a questi sistemi "ad alto rischio" è istituito un sistema di gestione dei rischi, sulla base dei quali sono elaborati progressivamente i requisiti specifici ed è definita, per questa via, la governance complessiva dei dati, una trama di adempimenti, e una specificazione delle responsabilità delle diverse figure coinvolte nelle attività. L'art. 14 afferma l'innovativo principio della sorveglianza umana, secondo cui i

sistemi ad alto rischio «sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche».

Nel titolo IV, l'*AI Act* stabilisce obblighi di trasparenza per determinati sistemi (per esempio, richiedendo che nel caso di *deep fake* sia reso noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente, o che più in generale gli utenti siano informati del fatto che stanno interagendo con un AI).

Tra gli emendamenti recenti più significativi, nel titolo V sono introdotti e classificati i modelli di intelligenza artificiale «per finalità generali con rischio sistemico» (art. 51, § 1), i quali non trovano una definizione operativa proprio perché la norma si direziona verso le AI di impiego "generalista", che presentano «*capacità di impatto elevato valutate sulla base di strumenti tecnici e metodologie adeguati, compresi indicatori e parametri di riferimento*». Per la loro individuazione è stabilita una soglia presuntiva, «*quando l'importo cumulativo del calcolo utilizzato per il suo addestramento misurato in FLOP è superiore a 1025*» (art. 51, § 2), un parametro che si riferisce al numero di operazioni che un computer può eseguire in un secondo. Il numero 1025 sembrerebbe oggi superato dalle più sviluppate applicazioni di intelligenza artificiale recentemente immesse sul mercato (anche se le aziende non forniscono dati esatti), ma il parametro è solo uno degli indicatori possibili, anche in considerazione del fatto che l'efficientamento dei sistemi potrebbe consentire risultati analoghi, se non migliori di quelli attualmente raggiunti, con un numero minore di operazioni per

secondo. Anche nel caso dei modelli con finalità generali sono previsti requisiti specifici analoghi a quelli dei sistemi ad alto rischio, e un regime peculiare di obblighi (artt. 55 ss.).

Tra le misure a sostegno dell'innovazione (il titolo VI) sono introdotte disposizioni tese a promuovere lo sviluppo e l'adozione di soluzioni di IA innovative: si tratta principalmente degli spazi di sperimentazione normativa (*AI regulatory sandbox*), istituiti con l'obiettivo di ridurre gli oneri per le startup e le PMI. Più in generale, i *regulatory sandbox* rappresentano un modello regolatorio pensato per consentire la sperimentazione dal vivo di innovazioni su piccola scala da parte di aziende in un ambiente controllato dal regolatore (il *sandbox* è un ambiente di prova, letteralmente il recinto di sabbia destinato ai giochi dei bambini). L'*AI Act* fa proprio questo approccio, sorto principalmente nel settore finanziario, e stabilisce dei meccanismi di governance appositi.

Il titolo VII, di massimo rilievo per l'implementazione della regolazione, si occupa della governance a livello dell'Unione (con l'istituzione dell'ufficio per l'AI, *ex artt. 64 ss.*, del forum consultivo, dei gruppi di esperti, ecc.), e a livello nazionale, demandando agli Stati membri l'istituzione o la designazione di un'autorità competente (art. 70 ss.). Da ultimo, i titoli finali (VIII-XIII), si concentrano sulla istituenda Banca dati dell'UE per i sistemi di AI ad alto rischio elencati, sul monitoraggio e la vigilanza, sui codici di condotta, sui poteri della

Commissione e dell'istituendo Comitato, e sulle sanzioni.

L'*AI Act*, nel complesso, rappresenta il principale tentativo di regolare le applicazioni immesse nel mercato e sviluppate nell'ampio programma di ricerca e sviluppo di *software* di intelligenza artificiale. La proposta è stata accompagnata dal favore di molti esperti e da critiche di segno opposto⁸. Infatti, se una parte dei commentatori avversa la debolezza e la genericità di alcune delle disposizioni perché reputano elevati i rischi dell'AI, come nel caso di dei sistemi biometrici e delle applicazioni nel campo della polizia e della giustizia, d'altra parte si osserva che la regolazione possa determinare un freno eccessivo per un settore dell'innovazione tecnologica nel quale l'Europa registra già un certo ritardo, contestando così la finalità "protezionistica" dell'iniziativa. Del resto, i fautori del regolamento evidenziano gli aspetti positivi del compromesso raggiunto, segnalando i pregi di una disciplina comunque radicalmente innovativa, che richiederà una progressiva definizione e integrazione nel corso dei prossimi anni. Proprio sulla base dell'iniziativa europea, il 23 aprile 2024, il Consiglio dei ministri ha approvato il d.d.l concernente le «*Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale*», con l'obiettivo di integrare e completare la disciplina unionale. Anche la proposta italiana sembra guidata dalle stesse finalità di quella europea, e può andare incontro alle medesime critiche.

Riusciranno le istituzioni europee e nazionali a fronteggiare i presunti rischi dell'intelligenza artificiale? Oppure il

⁸ Un quadro di alcuni dei più rilevanti problemi teorici è nel recente volume collettaneo di A. STERPA (a cura di),

L'ordine giuridico dell'algoritmo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2024.

tentativo di costruire una nuova dimensione della legalità digitale costituirà soltanto un freno all'innovazione tecnologica (in Europa, già in ritardo), senza promuovere garanzie ulteriori per i diritti dei cittadini?

Il Comitato tecnico-scientifico dell'OSLE:

- *Giuseppe Acocella*, Coordinatore dell'Osservatorio;
- *Carmine De Angelis*, sezione "Istituzioni e federalismo";
- *Elia Fiorillo*, sezione "Comunicazione";
- *Diego Forestieri*, sezione "Società";
- *Giorgio Ridolfi*, sezione "Diritto e Politica";
- *Antonio Scoppettuolo*, sezione "Fondamenti Culturali";
- *Stefano Sepe*, sezione "Pubblica Amministrazione".

Segretario dell'Osle: Gaia Fristachi

In Redazione: Ersilia Crobe

Per proporre un contributo per la newsletter scrivere a: redazione@osle.it